

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DI NUOVE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI SPERIMENTALI

1. Finalità della procedura

Considerato che spetta ai Comuni la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale e nel rispetto della programmazione regionale, la definizione di una procedura per l'approvazione di sperimentazioni di nuove unità di offerta sociali consente di stabilire un percorso omogeneo e trasparente rispondente alla molteplicità delle istanze e delle situazioni.

L'evoluzione del contesto sociale e l'emergere di sempre nuove modalità per rispondere alle diverse istanze ed ai nuovi bisogni della popolazione comportano l'esigenza di disegnare il percorso e gli strumenti ordinari per dare riscontro alle richieste provenienti dai soggetti del Terzo Settore, particolarmente attenti alle dinamiche del cambiamento sociale.

All'esito delle procedure di approvazione, si provvederà all'aggiornamento delle banche dati del Comune per la necessaria divulgazione.

2. Obiettivi della procedura

- a) Determinazione delle fasi
- b) Determinazione delle competenze
- c) Determinazione degli strumenti

3. Il contesto normativo

- L'articolo 118 della Costituzione, che regola il principio di sussidiarietà prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*;

- L'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che individua le funzioni dei Comuni;
- La legge della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 13 che, al comma 1, lettere a) e b) secondo il quale i Comuni: *"a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art 3" (Terzo Settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale); "b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale";*
- Il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali" che al titolo V dell'allegato A), prevede che: *"I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale ... Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune/Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o le prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni. Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale delle Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale; La Giunta regionale effettuate le opportune verifiche, può disporre, al termine della sperimentazione ed a seguito di istanza del Comune singolo o dei Comuni associati che hanno avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali;"*
- la D.G.R. 13 giugno 2008, n. VIII/7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 3/2008" che individua le unità di offerta sociali;

- la D.G.R. 23 aprile 2018 n. XI/45 “Aggiornamento dell’Elenco delle unità di offerta sociali di cui all’allegato A) della D.G.R n. 7437/2008..” che integra il suddetto elenco;
- L’art. 6 dello Statuto comunale, secondo il quale il Comune “*riconosce il valore e la funzione delle libere forme associative e degli enti civili e religiosi quale indispensabile apporto allo sviluppo politico, civile, sociale, economico e culturale della comunità; in base al principio della sussidiarietà, ne tutela e ne garantisce la costituzione, la diffusione e la presenza sul territorio; in rapporto di collaborazione valorizza, inoltre, le loro attività e le iniziative volte a rispondere ai bisogni presenti sul territorio*”;
- Il Piano sociale di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 08.06.2018 n. 26 e prorogato anche per l’anno 2021, che prevede, tra le linee di azione, la diffusione delle sperimentazioni quale modalità per “*accrescere l’offerta degli interventi*”, nel rispetto di criteri di qualità;
- Il Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di enti, associazioni ed altri organismi pubblici o privati approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 5 del 28.11.2017, che individua i criteri generali e specifici per la concessione di benefici.

4. La sperimentazione di nuove unità di offerta sociali: quale procedura

Il Comune di Seregno, nel rispetto delle indicazioni del Decreto 1254/2010, individua la seguente procedura per la presentazione, trattazione, approvazione e monitoraggio delle istanze del Terzo Settore e del privato sociale relative all’approvazione di nuove unità di offerta sociale innovative rispetto a quelle previste dalla normativa regionale.

5. Chi presenta istanza di sperimentazione di nuove unità di offerta

A norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono presentare istanza di sperimentazione, anche congiuntamente tra di loro:

- a. le associazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile
- b. le fondazioni riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. del codice civile
- c. le associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e ss. del codice civile
- d. le cooperative di cui al libro V, titolo VI, del Codice Civile limitatamente alle cooperative sociali e alle cooperative ONLUS

- e. le società di cui al libro V del Codice Civile, limitatamente alle imprese sociali di cui al D. Lgs 155/2006 «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»
- f. le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11.8.1991, n. 266
- g. le associazioni, iscritte nei registri provinciali e regionali, non disciplinate dall'art. 2, primo comma, della legge 7.12.2000, n. 383
- h. le associazioni di promozione sociale disciplinate dall'art. 2, primo comma, della legge 7.12.2000, n. 383
- i. le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381
- j. gli enti ecclesiastici cattolici disciplinati dalla legge 20.5.1985, n. 222
- k. gli enti religiosi di altre confessioni
- l. gli istituti di patronato disciplinati dalla legge 30.3.2001 n. 152
- m. le associazioni, fondazioni e cooperative iscritte all'anagrafe delle ONLUS
- n. altri soggetti privati con personalità giuridica.

6. Come presentare istanza di sperimentazione di nuove unità di offerta

Il soggetto che intende avviare una sperimentazione dovrà esplicitare le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione presentando apposita istanza all'Area Servizi alla Persona, secondo la modulistica predisposta dal Comune ed allegando la documentazione ivi prevista ovvero:

- a) Progetto illustrativo della sperimentazione
- b) Programmazione delle attività
- c) Previsione biennale costi/ricavi
- d) Standards gestionali e strutturali (relazione)
- e) Standards gestionali per sperimentazione di servizio (relazione)
- f) Scheda planimetrica dei locali, ove ricorra il caso
- g) Regolamento di accesso
- h) Carta dei Servizi, inclusiva delle modalità di rilevazione della customer satisfaction, secondo le caratteristiche evidenziate nell'allegato 6)
- i) Ogni altra documentazione ritenuta idonea ai fini della trattazione della istanza
- j) Dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali del Legale Rappresentante
- k) Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti del Rappresentante Legale
- l) Dichiarazione sostitutiva certificazione anti-mafia ex Legge n. 55/1990 art. 7

m) Fotocopia carta identità del legale rappresentante.

7. Durata della sperimentazione di nuove unità di offerta

La sperimentazione potrà essere attuata in un periodo compreso tra i tre ed i cinque anni, con possibilità di una sola reiterazione, previa presentazione di idonea documentazione circa gli esiti e le motivazioni della richiesta di rinnovo.

8. La trattazione della istanza di sperimentazione

Gli uffici che istruiscono l'istanza possono avvalersi sia del supporto dei tecnici comunali dell'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici, sia dell'apporto di figure tecniche operanti all'interno dell'Ufficio Unico per la messa in esercizio e l'accreditamento delle unità di offerta sociale che opera per conto di Comuni in rapporto con l'Ambito Territoriale per l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- a) controllare e verificare la documentazione presentata (secondo la scheda ex allegato 7)
- b) prevedere un sopralluogo, se ritenuto necessario
- c) esprimere una valutazione circa i requisiti socio – assistenziali (secondo la scheda ex allegato 7)
- d) esprimere una valutazione dell'opportunità e della rilevanza della sperimentazione in funzione delle nuove esigenze del territorio (secondo la scheda ex allegato 7)

Nel caso di carenza di documentazione e/o di esigenza di acquisire ulteriore documentazione per un approfondimento, il Soggetto proponente sarà invitato ad inoltrare quanto richiesto nel tempo massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Ai fini dell'esame dell'istanza, potrà essere attivato presso l'Area Servizi alla Persona – uno specifico tavolo, con l'apporto di figure sociali ed amministrative, anche con funzioni di raccordo con la parte programmatoria.

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di trenta giorni lavorativi (fatte salve le sospensive).

La pratica viene proposta dal Dirigente per l'approvazione ovvero per il diniego alla Giunta Comunale.

9. La deliberazione della Giunta Comunale

Il Comune approva la sperimentazione con specifico provvedimento all'interno del quale dovranno essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o

prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali impegni assunti dal Comune.

Nella deliberazione della Giunta Comunale dovrà essere esplicitata specifica norma di salvaguardia nel caso in cui Regione Lombardia definisca, in tempi successivi, specifici requisiti per l'unità di offerta in sperimentazione.

L'approvazione della sperimentazione da parte del Comune può permettere un accordo di collaborazione con il soggetto proponente.

Nel caso di diniego, il Comune esplicherà le motivazioni che hanno portato ad un esito negativo.

10. Il contributo del Comune

A seguito di concertazione preventiva circa le finalità e le modalità attuative della sperimentazione, e su espressa richiesta del Soggetto proponente, il Comune può intervenire con forme di contributo sia mediante l'erogazione di finanziamenti specifici per l'avvio ed il consolidamento sia mediante la concessione/locazione di spazi in forma agevolata.

Al fine di determinare la eventuale partecipazione del Comune, saranno considerati i seguenti criteri:

- Affidabilità del Soggetto proponente, con riferimento a:
 - ⇒ Competenza del Soggetto proponente sia per dimensioni operative sia per esperienza maturata nell'ambito sociale (minori, disabili, disagio adulto, stranieri, anziani, ecc.) in cui si intende avviare la sperimentazione.
 - ⇒ Capacità di autofinanziamento
 - ⇒ Utilizzo di strutture e attrezzature possedute o disponibili per svolgere le attività previste nella proposta di sperimentazione
 - ⇒ Formalizzazione di rapporti di collaborazione con la rete
- Elementi di innovazione, con riferimento a:
 - ⇒ Erogazione dei servizi
 - ⇒ Coinvolgimento della rete degli interventi e servizi
 - ⇒ Raccordo con l'Ente Pubblico
 - ⇒ Modalità gestionali
- Qualità progettuale, con riferimento a:
 - ⇒ Coerenza con la programmazione territoriale

- ⇒ Coerenza tra i bisogni dei potenziali fruitori/beneficiari inseriti nella proposta e gli obiettivi descritti nella proposta medesima
- ⇒ Numero dei potenziali fruitori/beneficiari
- ⇒ Pianificazione e distribuzione delle azioni e delle attività
- ⇒ Strumenti di monitoraggio e di esito
- ⇒ Congruenza dei costi complessivi e delle singole voci di spesa preventivate con le attività previste e gli obiettivi sottesi
- ⇒ Completezza delle voci di costo e di entrata.

11. La trasmissione alla Regione

L'atto adottato dovrà essere trasmesso (comprensivo di scheda progettuale e scheda di valutazione all'assessorato regionale competente e in copia per conoscenza all'ATS Brianza e all'ente che intende avviare la sperimentazione).

12. Attività di verifica e controllo del Comune

Nelle fasi successive, il Comune attua verifiche periodiche di monitoraggio attraverso personale tecnico ed amministrativo per quanto attiene il mantenimento dei requisiti; richiede dati ed elementi in relazione alla movimentazione degli ingressi e delle dimissioni ed alle caratteristiche degli ospiti (età, condizione familiare, livelli di fragilità, ecc.) e per il tramite degli operatori del Servizio Sociale effettua visite mirate per accertare lo stato ed il grado di benessere degli ospiti.

13. Esito della sperimentazione

Fatto salvo quanto indicato circa la durata della sperimentazione e l'eventuale reiterazione, il Comune potrà consolidare il servizio proposto, promuovendo l'erogazione del servizio anche da parte di altri soggetti per il tramite di bando aperto.